

N. 00022/2014 REG.PROV.COLL.

N. 11099/2000 REG.RIC.

N. 16691/2000 REG.RIC.

N. 17261/2000 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11099 del 2000, proposto da Ericsson Telecomunicazioni Spa, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano De Luca, con domicilio eletto in Roma, via Salaria n. 400, presso lo studio del predetto avvocato;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Siracusa e Marco Brigato, con i quali è domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, n. 21;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Comitato di quartiere Morena Sud Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Barbanti, con il quale è domiciliato in Roma, via Flaminia n. 189, presso la Segreteria di questo Tribunale;

sul ricorso numero di registro generale 16691 del 2000, proposto da Ericsson Telecomunicazioni Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano De Luca, con domicilio eletto in Roma, via Salaria n. 400, presso lo studio del predetto avvocato;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Siracusa e Marco Brigato, con i quali è domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, n. 21;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Comitato di quartiere Morena Sud Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Barbanti, con il quale è domiciliato in Roma, via Flaminia n. 189, presso la Segreteria di questo

Tribunale;

sul ricorso numero di registro generale 17261 del 2000, proposto da Ericsson Telecomunicazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano De Luca, con domicilio eletto in Roma, via Salaria n. 400, presso lo studio del predetto avvocato;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Siracusa e Marco Brigato, con i quali è domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, n. 21;

per l'annullamento

- quanto al ricorso n. 11099 del 2000: a) del verbale di diffida prot. n. 10706/2000 in data 4 maggio 2000, con il quale è stata ordinata alla società ricorrente l'immediata sospensione dei lavori per la realizzazione, in località Morena, via Pazzano n. 1, di un'antenna per telefonia mobile GSM, in precedenza autorizzati dal Comune di Roma con provvedimento n. 24/A in data 2 febbraio 2000; b) del provvedimento prot. n. 30724 in data 23 maggio 2000, con il quale è stato confermato il predetto ordine di sospensione dei lavori; c) di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti e consequenziali;
- quanto al ricorso n. 16691 del 2000: a) della determinazione dirigenziale n. 1041 in data 26 luglio 2000 con la quale è stata annullata l'autorizzazione n. 24/A in data 2 febbraio 2000, rilasciata alla società ricorrente per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile GSM in località Morena, via Pazzano n. 1, ed è stata contestualmente ordinata l'immediata rimozione delle opere già realizzate; b) di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti e consequenziali;
- quanto al ricorso n. 17261 del 2000, della nota a firma dell'Assessore per le politiche di attuazione degli strumenti urbanistici del Comune di Roma in data 26 settembre 2000, con la quale la società ricorrente è stata nuovamente diffidata a rimuovere le opere oggetto della predetta determinazione dirigenziale n. 1041 in data 26 luglio 2000;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Comitato di quartiere Morena Sud Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società Ericsson Telecomunicazioni con il ricorso n. 11099 del 2000 impugna il verbale di diffida della Polizia Municipale in data 4 maggio 2000, con il quale è stata ordinata l'immediata sospensione dei lavori per la realizzazione, in località Morena, via Pazzano n. 1, di una stazione radio base (lavori in precedenza autorizzati dal Comune di Roma con provvedimento n. 24/A in data 2 febbraio 2000), nonché il successivo provvedimento in data 23 maggio 2000, a firma del Direttore del Servizio Tecnico del IX Dipartimento del Comune di Roma, con il quale è stato confermato il predetto ordine di sospensione dei lavori, deducendo le seguenti censure:

l) *incompetenza*, perché trattasi di provvedimenti di competenza del Direttore dell'U.O. Concessioni edilizie del IX Dipartimento del Comune di Roma;

II) *eccesso di potere per errore sui presupposti, sviamento di potere, illogicità manifesta, contraddittorietà tra provvedimenti della stessa amministrazione, carenza di pubblico interesse e difetto di istruttoria*, perché nei provvedimenti impugnati - e, in particolare, nella relazione tecnica allegata al provvedimento in data 23 maggio 2000 - erroneamente si afferma che l'antenna di cui trattasi, a differenza di quanto dichiarato negli atti a corredo della domanda di autorizzazione, dista circa 18 metri dal perimetro della scuola calcio denominata "Associazione Sportiva Morena": infatti tale scuola calcio non rientra tra gli edifici (scuole, asili nido, ospedali e case di cura) in relazione ai quali la normativa vigente (art. 12, comma 2, del Regolamento comunale sugli impianti di telefonia mobile) prevede che la realizzazione di stazioni radio base sia assentibile solo ad una distanza superiore a 50 metri dagli edifici stessi;

III) *violazione e falsa interpretazione dell'art. 12, comma 2, del Regolamento comunale sugli impianti di telefonia mobile*, perché - come già evidenziato nel motivo precedente - una scuola calcio non rientra tra gli edifici per i quali occorre rispettare la distanza minima di 50 metri;

IV) *eccesso di potere per sviamento di potere, illogicità manifesta*, perché i provvedimenti impugnati sono stati adottati al solo fine di impedire la realizzazione della stazioni radio base.

2. Il Comune di Roma si è costituito in data 20 luglio 2000 per resistere al ricorso.

3. In data 31 agosto 2000 è intervenuto in giudizio il Comitato di quartiere Morena Sud Roma, eccependo: a) l'inammissibilità del ricorso, in quanto non notificato all'Associazione Sportiva Morena, da qualificare come controinteressato formale; b) l'infondatezza del ricorso, sia perché l'antenna dista appena 18 metri dal perimetro della scuola calcio denominata Associazione Sportiva Morena, in palese contrasto con quanto previsto dal decreto interministeriale n. 381 del 10 luglio 1998, sia perché trattasi di un intervento per il quale non è sufficiente una semplice autorizzazione e che risultano comunque assentite sulla base di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi.

4. Questo Tribunale con l'ordinanza n. 7706 in data 31 agosto 2000 ha respinto la domanda cautelare proposta unitamente al suddetto ricorso evidenziando in motivazione la sopravvenuta inefficacia dei provvedimenti impugnati.

5. La società Ericsson Telecomunicazioni con il ricorso n. 16691 del 2000 impugna la determinazione dirigenziale n. 1041 in data 26 luglio 2000, con la quale è stata annullata l'autorizzazione n. 24/A in data 2 febbraio 2000 rilasciata alla società ricorrente per la realizzazione della suddetta stazione radio base, ed è stata contestualmente ordinata l'immediata rimozione delle opere già realizzate, deducendo le seguenti censure:

I) *eccesso di potere per errore sui presupposti e nell'iter procedimentale*, perché - differenza di quanto affermato nel provvedimento impugnato - con raccomandata in data 8 giugno 2000 (e, quindi, entro il termine di 30 giorni assegnato dall'Amministrazione per presentare memorie scritte) è stata spedita una memoria difensiva;

II) *eccesso di potere per errore sui presupposti*, perché l'antenna di cui trattasi rispetta il limite di 50 metri previsto dalla disposizione dell'art. 12, comma 2, del Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma, non potendo la scuola calcio denominata Associazione Sportiva Morena essere ricompresa tra gli edifici (scuole, asili nido, ospedali e case di cura) ai quali si riferisce la predetta disposizione: infatti tale scuola calcio è solo «una estemporanea e privata iniziativa del gestore del campo sportivo (peraltro sottoposto a procedura di sfratto esecutivo per accertata morosità che si protrae da alcuni anni ...), che non è stata né autorizzata, né pubblicizzata»;

III) *eccesso di potere per sviamento di potere, illogicità manifesta*, perché il vero motivo che ha determinato l'adozione del provvedimento impugnato consiste nella volontà di «danneggiare la società ricorrente, che installa stazioni radio per conto di WIND TLC Spa, a favore delle altre due concessionarie del servizio di telefonia cellulare - TIM ed OMNITEL - che nella stessa zona hanno installato le proprie stazioni radio base».

6. Il Comune di Roma si è costituito in data 17 ottobre 2000 nel giudizio introdotto con il ricorso n. 16691 del 2000.

7. In data 25 ottobre 2000 è intervenuto in giudizio il Comitato di quartiere Morena Sud Roma, eccependo l'infondatezza del ricorso, sia perché l'antenna dista appena 18 metri dal perimetro della scuola calcio denominata Associazione Sportiva Morena, sia perché trattasi di opere per le quali non è sufficiente una semplice autorizzazione e che risultano comunque assentite sulla base di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi.

8. Questo Tribunale (anche sulla scorta della verifica eseguita dal Comune di Roma in esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 1013 in data 25 ottobre 2000) con l'ordinanza n. 10072 in data 29 novembre 2000 ha accolto la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso n. 16691 del 2000 evidenziando in motivazione quanto segue: a) «l'utilizzazione per attività di "scuola calcio" dell'area limitrofa alla stazione radio base di telefonia mobile cui è riferito l'atto impugnato non appare assimilabile, in relazione ai saltuari e ridotti periodi di permanenza dei soggetti interessati, agli edifici con destinazione scolastica, oggetto di specifica tutela nella regolamentazione dettata dal Comune di Roma in materia di installazione di impianti di telecomunicazione»; b) «le verificazioni dell'ISPESL versate in giudizio evidenziano

l'osservanza del più incisivo limite di emissioni radioelettriche di 6 v/m, stabilito dal DM n. 381/1998».

9. La società Ericsson Telecomunicazioni con il ricorso n. 17261 del 2000 impugna la nota a firma dell'Assessore per le politiche di attuazione degli strumenti urbanistici del Comune di Roma in data 26 settembre 2000, con la quale la società ricorrente è stata nuovamente diffidata a rimuovere le opere oggetto della predetta determinazione dirigenziale n. 1041 in data 26 luglio 2000, deducendo che tale provvedimento è viziato per illegittimità derivata, in quanto si limita a ribadire l'ordine impartito con tale determinazione dirigenziale.

10. Il Comune di Roma si è costituito in data 20 ottobre 2000 nel giudizio introdotto con il ricorso n. 17261 del 2000 e con memoria depositata in data 5 dicembre 2012 ne ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, evidenziando che l'impugnata nota in data 26 settembre 2000 non ha alcuna attitudine lesiva, perché con essa vengono solo comunicati gli effetti prodotti dalla determinazione dirigenziale n. 1041 in data 26 luglio 2000.

11. La società Ericsson Telecomunicazioni con memoria depositata in data 31 ottobre 2013 ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi in epigrafe indicati evidenziando quanto segue: a) sebbene non risulti che il Comune di Roma abbia *medio tempore* annullato in autotutela la determinazione dirigenziale n. 1041 in data 26 luglio 2000, risulta tuttavia che la stazione radio base di cui trattasi sia stata assentita dallo stesso Comune, previo parere favorevole dell'ARPA, con l'autorizzazione in sanatoria n. 24 in data 30 giugno 2004; b) in seguito sono stati autorizzati nuovi interventi sull'impianto, ai fini dell'adeguamento tecnologico dello stesso per il passaggio dal sistema GSM al sistema UMTS, nonché ai fini della condivisione dell'impianto medesimo con altri gestori di telefonia mobile; c) può, quindi, ritenersi che il Comune non abbia provveduto ad annullare in autotutela i provvedimenti impugnati semplicemente perché li ha ritenuti superati dalle successive autorizzazioni; d) fermo restando quanto precede, considerata l'importanza strategica che l'impianto riveste per più di un gestore di telefonia mobile, persiste l'interesse all'annullamento dei provvedimenti impugnati.

12. Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2012 i tre ricorsi in epigrafe indicati sono stati chiamati e trattenuti per la decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, trattandosi di controversie connesse sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista oggettivo.

2. Sempre in via preliminare il Collegio osserva che il ricorso n. 11099 del 2000 - avente ad oggetto i provvedimenti con i quali è stata ordinata l'immediata sospensione dei lavori per la realizzazione della stazione radio base ubicata in località Morena, via Pazzano n. 1 - deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Si deve infatti rammentare che, secondo la disposizione (vigente *ratione temporis*) dell'art. 4, comma 3, della legge n. 47/1985, l'ordine di sospensione dei lavori ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi con i quali viene disposta la rimozione delle opere realizzate in assenza o in difformità dal prescritto titolo abilitativo e tali provvedimenti devono essere adottati e notificati entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

Risulta quindi evidente che - come già evidenziato da questo Tribunale nell'ordinanza cautelare n. 7706 in data 31 agosto 2000 - allo stato la società ricorrente non ha più alcun interesse all'annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso n. 11099 del 2000, perché tali provvedimenti sono oramai divenuti inefficaci e l'interesse della ricorrente si è spostato sulle domande di annullamento dei provvedimenti impugnati con i ricorsi n. 16691 del 2000 e n. 17261 del 2000, con i quali è stata ordinata la rimozione della stazione radio base.

3. Passando all'esame dei ricorsi n. 16691 del 2000 e n. 17261 del 2000, il Collegio innanzi tutto osserva che allo stato persiste l'interesse all'annullamento di tutti i provvedimenti impugnati con tali ricorsi perché: a) a differenza di quanto affermato dal Comune di Roma, la nota a firma dell'Assessore per le politiche di attuazione degli strumenti urbanistici del Comune di Roma in data 26 settembre 2000, con la quale la società ricorrente è stata nuovamente diffidata a rimuovere le opere oggetto della predetta determinazione dirigenziale n. 1041 in data 26 luglio 2000, si configura come un provvedimento di conferma di tale determinazione dirigenziale; b) sebbene i provvedimenti autorizzatori adottati dal Comune di Roma a partire dall'autorizzazione in sanatoria n. 24 in data 30 giugno 2004 lascino intendere che l'Amministrazione capitolina ha fatto proprie le considerazioni svolte da questo Tribunale nell'ordinanza n. 10072 in data 29 novembre 2000, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione dell'ordine di rimozione delle opere adottato con la determinazione dirigenziale n. 1041 in data 26 luglio 2000, resta il fatto che né tale determinazione dirigenziale né la predetta nota del 26 settembre 2000 risultano annullate in autotutela.

4. Nel merito risultano palesemente fondati il secondo ed il terzo motivo del ricorso n. 16691 del 2000.

Infatti dall'esame della determinazione dirigenziale n. 1041 in data 26 luglio 2000 si evince che l'unico presupposto su cui si fonda tale provvedimento è costituito dal fatto che - mentre nella perizia giurata all'istanza di autorizzazione il

tecnico della società Ericsson «dichiarava esplicitamente la conformità della stazione radio base a quanto stabilito dalla normativa vigente, ovvero il rispetto della distanza superiore ai mt 50,00 dal perimetro esterno di scuole, asili nido, ospedali e case di cura» - a seguito di successivi accertamenti è emersa l'illegittimità dell'autorizzazione n. 24/A in data 2 febbraio 2000 in ragione della «esistenza, ad una distanza inferiore a mt 50,00, della scuola calcio "Associazione Sportiva Morena" in contrasto ... con quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 5187/98».

Ciò posto l'utilizzazione per attività di "scuola calcio" dell'area limitrofa alla stazione radio base di telefonia mobile cui trattasi non rientra nell'ambito di applicazione della disposizione (vigente *ratione temporis*) dell'art. 12, comma 2, della Deliberazione di G.M. n. 5187 del 29 dicembre 1998, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile. Infatti il riferimento alle "scuole" contenuto nella predetta disposizione va limitato agli edifici con destinazione scolastica e relative pertinenze, ossia ad edifici destinati ad ospitare gli studenti quasi tutti i giorni e per molte ore del giorno, sicché nella nozione di "scuole" non si può ricomprendere anche un impianto sportivo adibito a "scuola calcio", in relazione al quale - come già evidenziato da questo Tribunale nell'ordinanza cautelare n. 10072 in data 29 novembre 2000 - si configurano solo «saltuari e ridotti periodi di permanenza dei soggetti interessati».

5. Stante quanto precede, si deve disporre l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 1041 in data 26 luglio 2000 e della nota dell'Assessore per le politiche di attuazione degli strumenti urbanistici del Comune di Roma in data 26 settembre 2000, che risulta viziata per invalidità derivata, con assorbimento delle restanti censure dedotte dalla società ricorrente.

6. In applicazione della regola della soccombenza, le spese relative al presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico di Roma Capitale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti n. 11099/2000, n. 16691/2000 e n. 17261/2000, dichiara improcedibile il primo ed accoglie gli altri due. Per l'effetto annulla la determinazione dirigenziale n. 1041 in data 26 luglio 2000 e la nota dell'Assessore per le politiche di attuazione degli strumenti urbanistici del Comune di Roma in data 26 settembre 2000.

Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio, che si quantificano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Elena Stanizzi, Consigliere

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)